



FLC CGIL
Mantova

*federazione lavoratori
della conoscenza*

Appunti Effelleci Mantova

agenzia di informazione settimanale

Domenica 2 febbraio 2014

008/
2014

Redazione: via Argentina Altobelli 5 – 46100 Mantova

tel. 0376 202218 / 202224 / 202225 – fax. 0376 320453 email: mantova@flcgil.it

sito: www.cgil.mantova.it/fflc | sito regionale: www.flccgil.lombardia.it |

sito nazionale: www.flcgil.it

agenzia diffusa normalmente il giovedì via email | diffondere mediante affissione all'albo sindacale



FLC CGIL
LOMBARDIA

*federazione lavoratori
della conoscenza*

Presidio regionale Precari Milano 10 Febbraio.

In difesa del diritto di essere uguali.

- ◆ ***Per una soluzione rapida dei problemi inerenti la frequenza dei PAS per i docenti non abilitati;***
- ◆ ***Per il pagamento regolare degli stipendi dei supplenti;***
- ◆ ***Per il rispetto dei diritti contrattuali del personale supplente docente e ATA;***
- ◆ ***Per un piano di stabilizzazione e immissioni in ruolo che avvii un percorso di riduzione del fenomeno del precariato strutturale***

E' piena **responsabilità del Ministero**, che ha emanato il decreto 25 marzo 2013 n. 81 e gli atti conseguenti, intervenire per garantire la corretta gestione delle procedure e i diritti degli aspiranti ai Percorsi Abilitanti Speciali.

La non attivazione dei PAS per Infanzia e Primaria, così come per tutti gli insegnamenti della tabella C, quelli delle arti, e altre discipline, rappresenta una grave discriminazione che vede l'impossibilità per questi docenti di conseguire un'abilitazione. Ad oggi per quasi 2/3 delle discipline interessate è, infatti, preclusa tale possibilità!

La situazione "lombarda", non dissimile da quella di altre regioni, prova l'incapacità del MIUR per le sue responsabilità di governo. La potente "lobby" della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane sta condizionando tutta l'organizzazione dei corsi. Di fondo vi è la non dichiarata, ma esercitata volontà, di far conseguire le abilitazioni all'insegnamento solo attraverso percorsi propri e non per via ordinaria ministeriale in quanto per loro economicamente improduttivi.

Denunciamo queste volontà speculative che risultano essere ancora più gravi perché attuate a danno non di cose ma di persone che da anni dedicano il loro lavoro alla scuola pubblica pur costretti in una condizione di pressante precarietà.

La FLC CGIL Lombardia in difesa del diritto ad un lavoro "giusto", in difesa dei diritti dei precari, organizza un Presidio Regionale per il giorno 10 febbraio in zona Città Studi di Milano in continuità con la mobilitazione nazionale messa in essere dalla FLC CGIL che vedrà il suo momento finale nel **presidio nazionale organizzato a Roma per il giorno 13 febbraio 2014, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, davanti al MIUR.**

PAS: chiarimenti del MIUR sui nulla osta per frequenza in università di altra regione. Confermata la competenza degli Uffici Scolastici Regionali

30/01/2014

Su sollecitazione delle Organizzazioni sindacali, il dipartimento dell'Istruzione del MIUR ha risposto al quesito riguardante la possibilità di spostamento della domanda di frequenza del PAS in altra regione, tramite nulla osta dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) al quale è stata inizialmente prodotta.

Il MIUR richiama l'articolo 3 del DDG n°58 del 25 luglio 2013 che **evidenzia il ruolo degli USR** come gestori dell'istanza di ammissione ai corsi e quindi responsabili anche dello spostamento da una regione all'altra.

Le motivazioni che consentono il rilascio del nulla osta esclusivamente da parte da parte degli USR, sono nell'ordine:

- ◆ gravi e comprovati motivi;
- ◆ la non attivazione del corso, una volta esperito da parte dell'USR il tentativo di ricorso agli strumenti di flessibilità indicati nell'articolo 6 del DGG n°58.

Resta di competenza degli USR di arrivo gestire ed eventualmente graduare le richieste pervenute. **Gli interessati non devono rivolgersi personalmente alle istituzioni accademiche.**

Gli **strumenti di flessibilità** riguardano gli accordi quadro e intese tra Atenei o istituzioni AFAM e istituzioni scolastiche autonome o istituti tecnici superiori, corsi a distanza, accorpamento di discipline omogenee per le classi di concorso con basso numero di aspiranti ecc.

Il MIUR invita gli USR ad utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa per garantire una gestione trasparente del nulla osta e la tutela delle posizioni degli aspiranti interessati.

Faranno seguito le comunicazioni relative ad istruzioni condivise con il dipartimento dell'Università e dell'AFAM.

La FLC CGIL aveva chiesto anche chiarimenti sulla frequenza delle lavoratrici in maternità, ma non ha avuto risposta. Per la FLC CGIL la risposta comunque è nell'utilizzo degli strumenti di flessibilità relativi alle modalità on line.

Altro tema posto dalla FLC CGIL, che la nota non chiarisce, è quello riguardante **l'utilizzo delle ore del diritto allo studio** e il loro possibile incremento per coloro che frequentano i percorsi abilitanti. **Non è pensabile che il licenziamento sia la modalità per garantire il "diritto allo studio" come è già avvenuto per molti frequentanti la scorsa sessione del TFA ordinario.**

La FLC CGIL ritiene tardivo il chiarimento fornito dal MIUR. Alla data attuale gli USR avrebbero già dovuto adempiere ai compiti dettati dalla normativa sui PAS e dal decreto dipartimentale n°58 del 2013. Oggi **molti USR risultano inadempienti a quei compiti**, rischiando di compromettere il futuro lavorativo di coloro che, pur senza abilitazione, da anni lavorano nella scuola garantendo il regolare funzionamento .

La FLC CGIL sta predisponendo iniziative di protesta e di vertenza su quella che si sta rivelando una vera omissione di atti di ufficio verso una normativa dello Stato. La FLC CGIL ha chiesto già dal mese di dicembre al Ministero di sostituire le istituzioni accademiche che non sono nella condizione di attivare i PAS con quegli strumenti di flessibilità che discendono dai Decreti prodotti per consentire i percorsi abilitanti a coloro che già sono in possesso di almeno 3 anni di servizio.

Allegati:

nota 275 del 29 gennaio 2014 chiarimenti pas nulla osta

Posizioni economiche ATA: incontro al Miur. Il Miur conferma il recupero delle somme già percepite a partire dal 1 settembre 2013, in attesa che arrivi una soluzione legislativa. Netto dissenso della FLC che minaccia il blocco delle prestazioni aggiuntive.

30/01/2014

L'incontro di oggi 30 gennaio 2014 al MIUR non ha dato riscontri positivi riguardo alle posizioni economiche del personale ATA. Il Ministero ha confermato che procederà immediatamente al recupero delle somme già percepite da settembre 2013 mentre terrà sospese quelle percepite negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 per aderire alle pressanti richieste del MEF. Secondo l'interpretazione del Ministero dell'Economia le posizioni economiche, contrariamente alle previsioni della finanziaria Tremonti (D.L.78/2010), farebbero lievitare le retribuzioni individuali. Una tesi da burocrati specie se si considera l'entità delle cifre percepite a fronte della gravosità del lavoro svolto (es. i

collaboratori scolastici percepiscono l'irrisoria cifra di 600 euro lordi l'anno, quindi, poco più di 1 euro lordo al giorno).

La posizione della FLC

Abbiamo duramente messo in discussione questa nota e fatto rilevare che, nonostante il sollecito da parte del MEF, **è la Ministra dell'Istruzione responsabile del regolare funzionamento di tutte le scuole, a tutela dei diritti dei suoi alunni**. Abbiamo ribadito al MIUR che **ci sono situazioni molto diversificate** e che non tutti hanno riscosso l'emolumento legato a questo beneficio, ancorché ottenuto fin da settembre 2011. Queste persone hanno comunque svolto i loro incarichi e devono essere ancora retribuite, così come è legittimo che coloro che hanno già percepito le somme ed effettuato le prestazioni, ora non debbano restituire nulla di quanto riscosso.

E' insostenibile pensare che le persone possano lavorare gratuitamente e che si debba restituire i soldi per il lavoro svolto. Non si può far fare il volontariato ai lavoratori della scuola!

Dovrebbe essere una priorità per l'Amministrazione mantenere queste funzioni per consentire la qualità dell'offerta formativa nelle scuole e garantire il mantenimento dei livelli nelle prestazioni essenziali agli alunni e nei servizi scolastici (soprattutto assistenza all'handicap e sostituzione del DSGA).

I lavoratori non possono farsi carico delle disfunzioni dell'amministrazione e della debolezza della politica.

Per questa ragione nelle prossime ore metteremo a punto e renderemo pubblico un programma di lotte.

Durante l'incontro abbiamo richiesto un'informativa anche riguardo a:

Immissioni in ruolo: l'autorizzazione è all'Ufficio Legislativo del MEF, dopo il sollecito del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ripresa tavoli tecnici: abbiamo chiesto una ridefinizione veloce delle date al Ministero per far ripartire i lavori avviati dai tre tavoli tecnici, che ci sarà data a breve.

Regolamento supplenze ATA: per una modifica del Regolamento delle supplenze, oramai obsoleto, il Ministero ha espresso che non è una priorità al momento avviare una riunione di modifica di tale regolamento.

Emissione bando per graduatorie di terza fascia: abbiamo, infine, sollecitato l'informativa per far uscire il bando relativo alla terza fascia d'istituto, poiché non è accettabile il ritardo col quale l'Amministrazione ogni volta arrivi con tali adempimenti, soprattutto nei periodi estivi, in cui le scuole sono alle prese con gli esami e hanno il personale ridotto a causa delle ferie.

Gli impegni del Miur a fine riunione

Posizioni economiche. Il MIUR sta lavorando ad una soluzione legislativa per "salvare le posizioni economiche" che a suo dire sarebbe l'unico modo per mettere fine alle diatribe con il MEF sulla corretta interpretazione dell'art. 9 del D.L. 78/2010.

Incontri successivi su altri argomenti ATA e immissioni in ruolo. A breve sarà fissato un calendario di incontri sui punti richiesti dalla FLC.

In quanto alle immissioni in ruolo del personale ATA, il MIUR solleciterà MEF e Dipartimento della Funzione Pubblica a completare l'iter di autorizzazione che ha già avuto l'ok della Ragioneria Generale dello Stato

Precari: la Corte di Giustizia Europea rafforza la via della stabilizzazione. Ora è necessario rilanciare l'iniziativa politica al fine di ottenere risposte legislative. Il testo dell'ordinanza del 12 dicembre 2013.

31/01/2014

La **Corte di Giustizia Europea** si è recentemente pronunciata con [ordinanza](#) su un caso italiano (**Papalia vs Comune di Aosta** che rimette in discussione una consolidata giurisprudenza della **Corte di Cassazione**. Quest'ultima ha spesso respinto il ricorso dei lavoratori pubblici contro l'abuso dei contratti a termine, negando sia la stabilizzazione come sanzione nei confronti del datore di lavoro che il risarcimento del danno in quanto graverebbe sul lavoratore stesso l'onere di provarne la sussistenza.

La domanda del giudice del rinvio - il tribunale di Aosta appunto - alla Corte di Giustizia è limitata alla **verifica** se la **normativa italiana** così interpretata dalla Cassazione sia **conforme alla direttiva europea sui contratti a tempo determinato** nella parte in cui prescrive adeguate sanzioni contro gli abusi.

La **Corte di Giustizia**, confermando una lunga giurisprudenza in materia, precisa che la **direttiva non stabilisce un obbligo generale** per stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, lasciando quindi un elevato margine di discrezionalità.

Tuttavia, una normativa nazionale che vieti la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, come quella italiana, per essere conforme all'ordinamento comunitario deve prevedere un'altra misura adeguata a **sanzionare l'utilizzo distorto** di queste fattispecie contrattuali.

Infatti, se l'ordinamento comunitario non prevede sanzioni queste devono essere adottate dal diritto nazionale ed essere adeguate e proporzionate al fine di fungere anche da deterrente nei confronti dell'abuso.

Nell'[ordinanza Papalia](#) il punto su cui insiste la **Corte di Giustizia** è quello della **prova del danno** il cui onere, secondo l'interpretazione della nostra **Corte di Cassazione**, graverebbe in **capo al lavoratore pubblico**: si dovrebbe in sostanza dimostrare che la successione di contratti a termine ha precluso migliori opportunità di lavoro.

La **novità dell'ordinanza** sta nel fatto di **contestare proprio questa impostazione** sostenendo che si tratterebbe di una *probatio diabolica* che nessun lavoratore può in sostanza produrre o quasi. In più la Corte di Giustizia afferma che esiste un **contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria** nella parte in cui, sempre secondo la nostra Corte di Cassazione, la prima subordinerebbe il diritto alla trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo indeterminato nei settori pubblici all'obbligo di fornire la prova di aver perso migliori opportunità di impiego.

Tuttavia la **Corte di Giustizia** subito dopo questa affermazione, **in modo pilatesco** come già avvenuto in passato per vertenze di altri stati membri, **rinvia la decisione** su questo eventuale contrasto al giudice del rinvio e quindi **alla giurisprudenza italiana**.

Un punto importante emerge in questa vertenza su cui la **CGIL** sta rilanciando a livello confederale l'**iniziativa politica** fondandola su nuovi elementi di diritto: si conferma definitivamente l'illegittimità della normativa italiana e si rafforza la via che la Commissione Europea sta intraprendendo di sanzionare il nostro governo. L'ordinanza sembra infatti favorire denunce già pendenti presso la commissione come quella dei **precari scuola**. Nel procedimento avviato dalla commissione, di cui si attende tra pochi mesi (entro l'estate) la definizione, sono confluite tutte le denunce dei precari del pubblico impiego e della ricerca rispetto alla stabilizzazione. La commissione ha infatti deciso di unificare le diverse procedure attivate, da ultimo una specifica sollevata per INGV, quindi la decisione avrà effetto per tutto il pubblico impiego.

L'ordinanza consolida inoltre la nostra tesi per cui la legge 125/13 non risolve i problemi al governo perché la normativa italiana si conferma illegittima necessitando di modifiche. A questo punto l'unica possibile risposta che lo Stato italiano può dare per evitare le sanzioni comunitarie è la ripresa di vere stabilizzazioni.

Sul piano delle **vertenze individuali**, già da tempo avviate dalla FLC CGIL **l'ordinanza non comporta alcun effetto automatico**, rinviando comunque al giudice interno la decisione di come sciogliere il nodo del tipo di sanzione da applicare per gli abusi. Avrà comunque una rilevanza misurabile già nelle cause pendenti proposte dai lavoratori certamente sul risarcimento del danno spesso negato sulla base della citata giurisprudenza della cassazione mentre da verificare rispetto alla richiesta di stabilizzazione proprio per il margine di discrezionalità lasciato dall'ordinanza.

Con le prime pronunce si capirà **l'orientamento della nostra giurisprudenza**. I **nostri uffici legali** sono sempre a disposizione come del resto avvenuto in questi anni in cui moltissime vertenze sono state avviate.

Per quanto riguarda eventuali termini per la tutela dei propri diritti, il legislatore nazionale è intervenuto con la legge 183/2010 ed in particolare con l'art. 32 comma 4 lett. b) stabilendo che il lavoratore avrebbe dovuto impugnare i contratti già scaduti in via stragiudiziale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (23 gennaio 2011) ed un successivo termine di 270 giorni per intraprendere l'azione giudiziale.

A seguito di alcune modifiche, pur in presenza di diverse interpretazioni, è stato prorogato il termine di 60 giorni portando la decorrenza dal 31 dicembre 2011.

Con riferimento ai **contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge**, bisognerà rispettare il termine sopra indicato (60 giorni) al fine di poter avanzare qualunque pretesa derivante dai contratti a termine.

La **recente giurisprudenza** ha confermato che i termini previsti dalla **legge Fornero** trovano applicazione anche nei confronti del personale del pubblico impiego e, pertanto, salvo interventi successivi di rimessione della questione alla Corte Costituzionale ovvero interventi della Corte di Giustizia, la situazione attuale rende opportuno procedere nel senso sopra indicato